

*Rag. Massimo Salvi
Dott. Fabrizio Giglio
Dott. Tonino Alferi*

*salvi@studiosga.it
giglio@studiosga.it
alferi@studiosga.it*

Circolari per la clientela

Decreto di Agosto Novità in materia di Lavoro

(ai sensi D.L. 104 del 14 agosto 2020)

CIRCOLARI PER LA CLIENTELA

NUMERO 8 – 21 SETTEMBRE 2020

NOVITA' DECRETO AGOSTO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

In data 15 agosto 2020, è entrato in vigore il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che introduce *“misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”*.

Qui di seguito si riportano le principali novità in materia di lavoro.

AMMORTIZZATORI SOCIALI CON CAUSALE “EMERGENZA COVID-19” **(art. 1)**

La durata degli ammortizzatori sociali con causale **“emergenza COVID-19”** viene stabilita in **18 settimane complessive (9 + 9)**, *“che devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020”*. In tale arco temporale, le 18 settimane rappresentano la durata massima di ricorso agli ammortizzatori sociali con casuale *“emergenza COVID-19”*.

- ✓ **Alle prime 9 settimane potranno accedere** – senza costi aggiuntivi – **tutti i datori di lavoro che ne faranno richiesta.**
- ✓ **Le ulteriori 9 settimane saranno concesse a condizione che il precedente periodo di nove settimane sia stato interamente autorizzato.** Per questa seconda tranche di ammortizzatore sociale, tuttavia, è previsto un contributo addizionale sulla base del calo di fatturato aziendale del primo semestre 2020 rispetto al corrispondente semestre 2019. Tre ipotesi:
 - **calo pari o superiore al 20%:** accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 senza costi aggiuntivi;
 - **calo inferiore al 20%:** accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 con applicazione di un contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione/riduzione dell’attività (cd *“retribuzione persa”*);
 - **nessun calo di fatturato o incremento di fatturato:** accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori COVID-19 con applicazione di un **contributo addizionale pari al 18%** della retribuzione persa.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO AL 100% **(art. 3)**

N.B. → ALTERNATIVO AL RICORSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19

Ai datori di lavoro che abbiano usufruito di CIG nei mesi di **maggio e giugno 2020** e che decidano di non ricorrervi ulteriormente, sarà riconosciuto **l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali al 100% per un periodo massimo di 4 mesi, entro il 31 dicembre 2020**, *“nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile”*.

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO **(art. 14)**

Lo *“stop”* ai licenziamenti previsto per il periodo emergenziale è **stato prorogato** (dal 17 agosto 2020) **per tutto il periodo in cui le imprese saranno coperte dagli ammortizzatori sociali previsti dal «decreto Agosto» (18 settimane complessive) o dall’esonero contributivo alternativo agli stessi (4 mesi).**

La disposizione ha elaborato un complesso meccanismo in base al quale l’ultra-vigenza del divieto viene fatta coincidere con l’ulteriore periodo (continuativo o frazionato) di fruizione della cassa integrazione Covid (18 settimane in totale, richiedibili dal 13 luglio 2020) o di godimento della

decontribuzione (4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020), introducendo così una scadenza “mobile”. La norma prevede alcune esclusioni.

ESONERO CONTRIBUTIVO NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (art. 6)

Ai datori di lavoro (esclusi quelli del settore agricolo) che, fino al 31 dicembre 2020, **assumano lavoratori con contratto a tempo indeterminato** verrà riconosciuto un **esonero totale dal versamento dei contributi** previdenziali a loro carico, per un **periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, **nel limite massimo di un importo pari a 671,66 euro mensili**. Sono previste alcune esclusioni alla norma.

PROROGHE E RINNOVI SENZA CAUSALE DEI CONTRATTI A TERMINE (art. 8, c. 1, lett. a)

Fino al **31 dicembre 2020** sarà possibile prorogare e rinnovare un contratto a tempo determinato **per un periodo massimo di 12 mesi “e per una sola volta”**, anche **in assenza di una delle causali di cui all’art. 19 D.lgs. 81/2015** e ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.

ELIMINATA LA PROROGA AUTOMATICA PER I CONTRATTI A TERMINE E DI APPRENDISTATO

(art. 8, co. 1, lett. b)

Cancellata la proroga automatica obbligatoria dei rapporti a termine, di somministrazione e di apprendistato per la qualifica e di alta formazione (primo e terzo livello), di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotta dal Parlamento in sede di conversione del D.L. 34/2020 in legge.

Con la cancellazione della norma, dal **giorno di pubblicazione del “decreto Agosto” (15 agosto 2020)** viene meno qualsiasi obbligo di proroga dei predetti rapporti.

VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (art. 97)

I versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020: **il 50% del totale potrà essere versato**, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. **Il restante 50%** può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una **rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

WELFARE AZIENDALE: ESENZIONE FRINGE BENEFIT SALE A 516 EURO PER IL 2020 (art. 112)

Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi (es. buoni benzina, buoni spesa, ecc...) prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, co. 3, DPR n. 917/1986 (TUIR), passa **da 258,23 euro a 516,46 euro**.

Bergamo, 21 settembre 2020